

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri del 05.07.2021 n. 1081*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA**

Il g.o., dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2019  
promossa da  
**SOCIETA' CORRENTISTA**

contro  
**BPER**

**ATTRICE**  
**CONVENUTA**

Avente ad oggetto: rapporti bancari

**Conclusioni delle parti:**

Le parti all'udienza del 22.12.2020 chiedono e concludono come da note scritte; lette le conclusioni di parte attrice; esaminati gli atti e i documenti di causa;

**Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La **SOCIETA' CORRENTISTA** con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la **BANCA** per ivi sentire accertare e dichiarare, in forza di una perizia di parte allegata, la nullità del contratto di conto corrente n. xxxxxx e dei conti anticipi n. xxxxxx e n. xxxxxx per difetto di forma scritta e per l'effetto condannare la banca alla restituzione delle somme versate indebitamente, oltre interessi e rivalutazione, ed in via subordinata accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità delle condizioni contra legem applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti con riferimento a interessi usurari, anatocistici, commissioni massimo scoperto ed altri addebiti, e per l'effetto condannarla alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente.

Si costituiva in giudizio la **BANCA** la quale chiedeva rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto.

La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.

Per l'uniforme orientamento giurisprudenziale il correntista che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti corrisposti alla banca nel corso del rapporto di conto corrente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass. Civ. n. 27705/2018, n. 1734/2011, n. 5896/2006, n. 17146/2003), ovvero ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e non può quindi limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l'azione meramente esplorativa.

È necessario, quindi, che il correntista indichi le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti, o non dovuti affatto, con la conseguenza che una contestazione generica, comporta l'infondatezza nel merito della domanda.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri del 05.07.2021 n. 1081*

Peraltro, ad avviso dello scrivente non è ammissibile supplire al suddetto onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, posto che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Per tali motivi non veniva ammessa la CTU contabile richiesta da parte attrice, non avendo questa assolto all'onere probatorio di allegare la documentazione completa, ovvero tutti gli estratti conto, ma una perizia di parte che, tra l'altro, risulta redatta in modo errata, atteso che il contratto di c/c veniva redatto per iscritto.

Emerge, infatti, per tabulas che i contratti bancari intercorsi tra le parti venivano sottoscritti dalle stesse con indicazione precisa delle condizioni in ordine ai tassi di interessi, nel pieno rispetto della delibera CICR 9.2.2000 con riferimento all'anatocismo e delle indicazioni della Banca d'Italia (da considerarsi "norme tecniche autorizzate", le quali soddisfano l'esigenza di avere simmetria della metodologica di calcolo ed avere a disposizione dati omogenei da poterli raffrontare) relativamente ai tassi usurari.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo i parametri medi dello scaglione che va da € 26.000,00= ad € 52.000,00= del DM 55/2014.

### PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 1430/2019 R.G.:

- rigetta la domanda attorea ai sensi di cui in motivazione;
- condanna la **SOCIETA' CORRENTISTA** al pagamento in favore della **BANCA** delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 7.254,00=, oltre accessori.

Modena, 7 giugno 2021  
Il g.o. Luca Primiceri